

Comune di Corato

Regolamento Consulta dei Quartieri

Art. 1 Finalità

Al fine di favorire la partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità, sono istituite le Consulte di Quartiere, quale organo democratico di recepimento diretto delle volontà degli abitanti in ordine alla situazione e alle proposte sulla vita di ciascun Quartiere.

Art. 2 Delimitazione dei Quartieri

Il territorio comunale è suddiviso in n. 8 Quartieri la cui delimitazione è individuata nella planimetria allegata, che forma parte integrante del presente regolamento.

Art. 3 Generalità

La partecipazione della Consulta di Quartiere alle scelte amministrative dell'Ente Locale avviene:

- mediante l'esercizio della funzione consultiva;
- mediante l'esercizio dei poteri di iniziativa.

Art. 4 Funzione Consultiva

Al fine di rendere effettiva la funzione consultiva, i presidenti delle Consulte di Quartiere possono essere invitati, con specifica comunicazione, alle riunioni delle Commissioni Consiliari, quando vi siano all'ordine del giorno argomenti su cui l'Amministrazione ritiene di richiedere il loro parere.

La Consulta di Quartiere può esprimere inoltre il proprio parere quando l'Amministrazione Comunale ne faccia motivata richiesta.



Art. 5

Modalità per esercitare la funzione consultiva

Il parere richiesto deve essere comunicato per iscritto entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta al Presidente della Consulta di Quartiere la richiesta, di cui al precedente articolo; nei casi urgenti l'Amministrazione Comunale, con relazione motivata, può fissare un termine più breve, ma non inferiore a dieci giorni.

Ove il parere non dovesse pervenire entro i termini sopraindicati, l'Amministrazione Comunale adotta i provvedimenti di competenza.

Con la richiesta, di cui al precedente articolo, l'Amministrazione indicherà le modalità nelle quali gli atti relativi potranno essere consultati, con facoltà, per i richiedenti, compatibilmente con le esigenze degli uffici, di estrarne copia, senza onere a loro carico.

Art. 6

Organi delle Consulte dei Quartieri

Sono organi delle Consulte:

l'Assemblea;

l'Esecutivo;

le Commissioni Speciali.

Art. 7

L'Assemblea della Consulta di Quartiere

Possono far parte della Consulta tutti i residenti del quartiere che abbiano compiuto il 16° anno di età, compresi i cittadini che vi hanno la residenza professionale, artigianale o commerciale. L'Assemblea è validamente costituita quando composta da almeno venti componenti.

Art. 8

Istituzione dell'Assemblea

Il Sindaco, mediante idonee forme di pubblicità, invita i cittadini interessati alla presentazione delle istanze di partecipazione all'Assemblea della Consulta, fissandone il termine di scadenza. Acquisita la delibera di Giunta della costituzione della Consulta, il Sindaco ne insedia l'Assemblea che elegge un Presidente ed un Vice Presidente con funzioni anche di Presidente e Vice presidente dell'esecutivo.



Art. 9

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal presidente almeno due volte all'anno, con avviso trasmesso quindici giorni prima e contenente l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno. L'Assemblea è, altresì, convocata quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti, il Sindaco o il Presidente o più Presidenti di Commissione Consiliare. Per la validità delle sedute è richiesta, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica e, in seconda convocazione, la presenza di almeno un terzo più uno dei componenti. Alle riunioni dell'Assemblea possono assistere, con diritto di parola, tutti gli Amministratori Comunali. Le riunioni dell'Assemblea sono pubbliche.

Art.10

Esecutivo

L'esecutivo è eletto dall'Assemblea con voto palese ed è composto da:

Il Presidente e il Vice Presidente dell'Assemblea;

cinque rappresentanti tra i componenti dell'Assemblea.

Possono essere invitati alle riunioni dell'Esecutivo i Coordinatori delle Commissioni Speciali e i componenti dell'Assemblea ritenuti esperti degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, nella prima decade di novembre ciascun anno, presenta al Presidente del Consiglio Comunale, e tramite il medesimo ai Capigruppo Consiliari, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno dalla Consulta. Il Consiglio Comunale, in apposita seduta, da tenersi prima dell'esame del bilancio di previsione, esamina la relazione ed affida alla Giunta Comunale gli indirizzi conseguenti.

L'Esecutivo:

- cura i problemi generali, affidando quelli specifici alle Commissioni Speciali;
predisporre i lavori dell'Assemblea e ne cura l'ordine del giorno;
- mantiene i rapporti con gli amministratori comunali e le forze politiche e sociali;
- informa i componenti dell'Assemblea sulla propria attività.



Art. 11

Commissioni Speciali

L'Assemblea nomina, al suo interno, Commissioni Speciali per l'approfondimento di specifici problemi. Tali Commissioni si riuniscono separatamente e compilano sui lavori svolti e sulle conclusioni raggiunte, una relazione per l'Assemblea. L'Assemblea discute le relazioni e ne trae le linee generali di impostazione della propria attività.

Per lo svolgimento del proprio lavoro le Commissioni possono avvalersi dell'opera di consulenti tecnici.

Le Commissioni nominano nel proprio seno un Coordinatore.

Art. 12

Ufficio di Segreteria delle Consulte

“Le funzioni di Segreteria sono autogestite da ciascuna Consulta”

Art. 13

Durata degli Organi

Gli Organi delle Consulte hanno la stessa durata del Consiglio Comunale in carica alla data della loro nomina.

Art. 14

Decadenza – Dimissioni – Surroga

In caso di assenza ingiustificata di un componente degli Organi di ciascuna Consulta per tre sedute consecutive, l'Assemblea ne dichiara la decadenza.

Le eventuali dimissioni di un componente sono indirizzate per iscritto al Presidente dell'Assemblea tramite l'Ufficio protocollo del Comune.

Al componente dell'esecutivo, venuto meno per dimissioni o decadenza, subentra il primo candidato non eletto; in caso di parità di voti, subentra il più anziano di età. In caso di mancanza di un candidato “non eletto”, l'Assemblea di Quartiere in una seduta successiva deve prevedere all'ordine del giorno l'elezione del componente o dei componenti da surrogare, che rimarranno in carica fino alla naturale scadenza della Consulta già in carica.

Art. 15

Incompatibilità

La carica di Componente della Consulta di Quartiere è incompatibile con quelle di Consigliere Comunale, di Assessore e di Sindaco.



Art. 16
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore alla scadenza dei termini di legge.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to consist of several overlapping loops and lines.